

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, SOVVENZIONI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

## CAPO I - CONTRIBUTI A ORGANISMI ASSOCIATIVI

### A) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA'

#### ART. 1: Indirizzo programmatico dell'amministrazione

1. L'amministrazione comunale si obbliga a trasmettere agli organismi associativi iscritti negli albi delle forme associative copia del programma politico-amministrativo e degli indirizzi di governo di cui all'art. 16 c. 2 del decr. Leg. 81/93 e delibera consiliare n. 116 del 23.12.1996.

#### ART. 2: Richiesta di intervento finanziario

1. Ogni anno, le richieste di intervento finanziario degli organismi associativi (anche non iscritti agli albi delle forme associative) dovranno essere inviate entro il 1° giugno all'Amministrazione Comunale, e, per conoscenza, al Presidente della Consulta di riferimento affinché la Consulta stessa esprima il proprio parere in merito e lo trasmetta all'Amministrazione Comunale entro il 30 giugno.

2. Le richieste devono rispettare l'indirizzo programmatico dell'amministrazione comunale.

3. La richiesta dovrà contenere l'indicazione:

- della programmazione delle singole iniziative e attività previste per l'anno successivo per le quali si richiede il contributo;
- degli elementi di identificazione, anche fiscale, del Presidente e della associazione;
- delle modalità di pagamento prescelte; nel rispetto delle norme di contabilità pubblica;
- dell'impegno del Presidente a presentare, a consuntivo di ogni singola iniziativa, idoneo rendiconto delle spese sostenute con contributo comunale;
- che l'organismo associativo non persegue finalità di lucro.

La programmazione dovrà specificare per ciascuna iniziativa:

- finalità;
- modalità e tempi di realizzazione;
- quadro complessivo delle uscite e delle entrate previste;
- assenza di finalità di lucro
- quantificazione dell'intervento finanziario richiesto al Comune, che deve rappresentare una quota dell'onere a carico dell'organismo associativo.

#### ART. 3: Erogazione contributi, rendiconto e sanzioni

1. L'amministrazione comunale, nel predisporre il Bilancio di Previsione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, tiene conto delle richieste di intervento finanziario presentate dalle Associazioni e dagli Organismi di Gestione, prevedendo, previa consultazione della VI Commissione, uno stanziamento di fondi per la loro realizzazione nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, se le riterrà conformi con il proprio programma politico-amministrativo e comunque efficaci ai fini della crescita culturale e sociale dei cittadini.

2. L'accoglimento delle richieste relative alla concessione dei contributi insieme all'ammontare del finanziamento viene comunicato agli interessati entro 30 giorni dall'esecutività del bilancio. La comunicazione verrà trasmessa anche al Presidente della Consulta di riferimento.

3. Le somme verranno erogate per le singole iniziative nella misura del 40% dopo l'adozione del pertinente provvedimento, mentre il restante 60% sarà erogato ad attività od iniziativa conclusa, previa presentazione del rendiconto di cui al comma seguente.

4. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa (fatture, ricevute fiscali, ecc.), dovrà indicare le entrate. Esso dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività o iniziativa.

5. Nel caso in cui non risulti rispettata la programmazione delle attività in base alla quale è avvenuto il sovvenzionamento, questo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocato il contributo, con la conseguente restituzione dell'importo già erogato.

5. Il contributo sarà opportunamente ridotto, previa adozione del pertinente provvedimento, qualora l'organismo associativo rendiconti una spesa effettiva (differenza tra uscite e entrate) inferiore a quella preventivata.

7. Nel caso di mancata o incompleta rendicontazione o di rendicontazione oltre il termine di 60 giorni, l'amministrazione si riserva di procedere al recupero di quanto già erogato, secondo le disposizioni vigenti.

## B) CONTRIBUTI PER SPESE GESTIONALI E A CARATTERE ECCEZIONALE

### ART. 4: Modalità contribuzione.

Il Comune può anche contribuire alle spese gestionali (affitto sede, spese per materiale di consumo, ecc.) di un Organismo associativo qualora l'attività svolta sia di indubbia utilità collettiva e coerente con le finalità perseguite dall'Ente. Per la richiesta e l'erogazione del contributo si seguono le procedure di cui agli articoli precedenti.

Solo eccezionalmente, con opportuna motivazione, l'Amministrazione comunale prende in considerazione le richieste di contributi formulate al di fuori del procedimento di cui all'art. 2.

## **CAPO II - CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

### ART. 5: Beneficiari.

L'amministrazione comunale può erogare previa consultazione della VI Commissione, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, contributi, sovvenzioni e sussidi a persone fisiche ed a enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro, comprese le scuole pubbliche private, purché i benefici riguardino servizi di pubblica utilità.

### ART. 6 : Modalità di richiesta, erogazione e rendicontazione.

Le richieste di contributo, sovvenzione e sussidio dovranno contenere l'indicazione della attività o finalità cui il beneficio è rivolto;

- degli elementi di identificazione, anche fiscale, del beneficiario;
- delle modalità di pagamento prescelte, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica;
- dell'impegno del beneficiario a presentare, nel caso trattasi di contributo, idoneo rendiconto consuntivo delle spese sostenute con il beneficio comunale.

2. Nel caso di richiesta di contributo la richiesta dovrà indicare altresì:

- finalità, modalità e tempi di realizzazione dell'attività per la quale si richiede il contributo;
- quadro complessivo delle uscite e delle entrate previste;
- quantificazione dell'intervento finanziario richiesto al Comune, che deve rappresentare una quota dell'onere a carico del beneficiario.

3. Il contributo verrà erogato nella misura del 40% dopo l'adozione del pertinente provvedimento, mentre il restante 60% sarà erogato ad attività conclusa, previa presentazione del rendiconto di cui al comma seguente.

4. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa (fatture, ricevute fiscali, ecc.), dovrà indicare le eventuali entrate. Esso dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività.

5. Nel caso in cui non risulti rispettata la finalità delle attività in base alla quale è avvenuto il sovvenzionamento, questo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocato il contributo, con la conseguente restituzione dell'importo già erogato.

6. Il contributo sarà opportunamente ridotto, previa adozione del pertinente provvedimento, qualora il beneficiario rendiconti una spesa effettiva (differenza tra uscite e entrate) inferiore a quella preventivata.

7. Nel caso di mancata o incompleta rendicontazione o di rendicontazione oltre il termine di 60 giorni, l'amministrazione si riserva di procedere al recupero di quanto già erogato, secondo le disposizioni vigenti.